

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Definito lo schema di decreto da presentare al Consiglio dei ministri

Accordo finale sui fallimenti

L'approvazione forse già alla riunione della settimana prossima - Entro novembre il varo definitivo

ROMA ■ Si avvia alla chiusura la tormentata partita della riforma del diritto fallimentare. L'incontro di ieri pomeriggio tra i tecnici del ministero della Giustizia e dell'Economia e della Presidenza del Consiglio è stato risolutivo e un accordo è stato raggiunto sul testo del decreto legislativo che attua la delega contenuta nella legge per il rilancio della competitività. A questo punto, dopo l'ultimo lavoro di messa a punto (che non richiederà comunque più di qualche giorno e in una certa misura è anche necessario, vista la complessità di un provvedimento che dovrebbe ampiamente sfondare i 100 articoli) è già prevista la presentazione al preconsiglio dei ministri in calendario per martedì prossimo, 6 settembre. Al Consiglio dei ministri poi, il decreto dovrebbe essere portato nella riunione del 9, in maniera da poter essere illustrato alle commissioni parlamentari competenti nei giorni immediatamente successivi.

Una tabella di marcia serrata, che trova una ragione nella soddisfazione è d'obbligo: «Il mio ottimismo non era ingiustificato: siamo riusciti a definire un testo che va a completare l'intervento già avviato nella primavera scorsa. Le soluzioni tecniche mi sembrano nel complesso equilibrate, in linea con la "filosofia" ispiratrice dell'intero intervento che non intende penalizzare l'impresa in nessun modo. Penso che al momento dell'entrata in vigore di queste norme il Paese potrà contare su una disciplina delle procedure concorsuali finalmente moderna e in linea con quella delle altre nazioni di capitalismo avanzato».

Accantonati alcuni dei punti di maggiore contrasto

Per il sottosegretario alla Giustizia, Pasquale Giuliano

nel momento dell'entrata in vigore di queste norme il Paese potrà contare su una disciplina delle procedure concorsuali finalmente moderna e in linea con quella delle altre nazioni di capitalismo avanzato.

una delega assai dettagliata che lasciava solo un relativo spazio di manovra. Il percorso di avvicinamento si è poi rivelato assai accidentato e non ha evitato le spigolosità tra i due ministeri cui la legge delega affidava la proposta del provvedimento. Così, da parte di entrambi sono state preparate versioni del decreto: in larga parte coincidenti, anche per il fatto di essere state precedute da un intenso lavoro di elaborazione legislativa che ha interessato praticamente l'intera legislatura, mentre su alcuni punti, anche qualificanti, restava una sostanziale differenza di vedute. A fare da guida nel lavoro dei tecnici è stato il testo presentato dal ministero della Giustizia, ma l'opera di mediazione della Presidenza del consiglio si è

rivelata preziosa. L'interpretazione data alla delega è stata assai restrittiva. È ha condotto, nel confronto di ieri, all'accantonamento di una serie di misure che erano state messe a punto dalla Giustizia. A partire da quelle sul concordato preventivo e sugli accordi stragiudiziali. Su questi punti a fare da bussola sarà il testo della legge sulla competitività che ha rivisto e potenziato i due percorsi. Nel cassetto resteranno anche le disposizioni su revocatorie e gruppi d'impresie. Mentre, per quanto riguarda la disciplina delle garanzie per i creditori di imprese mafiose dichiarate fallite, è probabile la predisposizione di un disegno di legge specifico.

Per quanto riguarda l'identikit dell'imprenditore che potrà essere assoggettato alla procedura fallimentare, la versione finale del decreto rappresenta una soluzione di compromesso. L'esenzione riguarderà, infatti, chi ha investito un capitale inferiore a 300.000 euro all'anno nella bozza del ministero dell'Economia, oppure chi ha ottenuto ricavi al di sotto della soglia dei 150.000 euro (come invece aveva proposto il ministero della Giustizia). In salvo l'imprenditore agricolo, mentre l'artigiano potrà essere chiamato a rispondere secondo la procedura principale. Resta possibile la dichiarazione d'ufficio di parte del pubblico ministero per evitare accordi sottobanco e nel segno della trasparenza quando vi sia stata la rinuncia da parte dei

Termine ultimo l'11 novembre

Contenuti e iter del decreto sulle procedure concorsuali

■ **La tabella di marcia.** La riunione di ieri pomeriggio ha permesso di superare gli ultimi scogli e il testo del decreto legislativo verrà presentato al preconsiglio dei ministri martedì prossimo, 6 settembre. Subito dopo, il 9, il provvedimento dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri per sbarcare in Parlamento nei giorni successivi: entro l'11 novembre comunque, secondo la delega, il testo dovrà essere approvato definitivamente.

■ **I contenuti.** Precisati i requisiti dell'imprenditore che potrà essere dichiarato fallito: in campo una soluzione di compromesso con rilievo dato, alternativamente, a investimenti effettuari e ricavi tratti. Al giudice delegato un ruolo di controllo di legalità senza poteri di gestione che, invece, sarà affidata al tandem tra curatore e comitato dei creditori. Le regole processuali puntano su un modello a cognizione piena con rispetto del contraddittorio, ma con strumenti per accelerare i tempi di conclusione.

■ **Le esclusioni.** Un'interpretazione rigida della delega e dei principi in essa contenuti ha condotto all'eliminazione di parti significative, come quelle dedicate al concordato preventivo, alla disciplina dei gruppi e alle revocatorie; per le garanzie dei creditori di imprese mafiose dichiarate fallite dovrebbe essere preparato un disegno di legge specifico.

cisioni del curatore, dovrà motivare in maniera succinta la propria linea, dando così spazio all'autorità giudiziaria per affrontare la controversia nel merito.

Decisiva la disciplina delle regole processuali da applicare a tutte le liti che frequentemente si innescano nel corso della procedura come le impugnazioni dello stato passivo. Privilegiare le esigenze di velocizzazione del processo, a scapito delle garanzie? Esclusa l'ipotesi del rito camerale, si è deciso di puntare su un modello a cognizione piena (che dovrebbe svolgersi in buona parte davanti al giudice unico, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti) con forme semplificate per accelerare i tempi di conclusione.

GIOVANNI NEGR

Indicazioni del notariato sul decreto legislativo 101/05

Spa agricole agevolate nei conferimenti di terreni

Le agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro e ipotecaria si applicano anche in presenza di conferimento di terreni in una società agricola.

È questa una delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 67/2005/T del 22 luglio, intervenendo sul rapporto tra imprenditore agricolo professionale e società agricola. L'analisi svolta dal notariato è a commento delle modifiche apportate al provvedimento originario — il Dlgs 99/04 — dal decreto legislativo 101/2005 (entrato in vigore il 30 giugno scorso). Si tratta della normativa che ha esteso agli imprenditori agricoli professionali e alle società agricole in possesso del medesimo requisito, le agevolazioni tributarie e creditizie previste per i coltivatori diretti. In particolare, riguarda l'acquisto di terreni agricoli con assoluzione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, così da lasciare la sola imposta catastale dell'uno per cento.

Una prima precisazione è relativa al collegamento con l'iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale per l'agricoltura, la quale è fissata dalla norma quale condizione per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie. Tale obbligo riguarda, oltre all'imprenditore agricolo professionale che opera a titolo personale, anche il socio che qualifica la società agricola di persone Iap e il socio della società di coltivazione diretta (articolo 2, comma 4-bis, Dlgs 99/04), nonché l'amministratore per la società di capitali. Lo studio del notariato evidenzia che l'iscrizione agli Iaps ha rilevanza solo istantanea, essendo limitata al momento dell'acquisto del terreno. Infatti, la norma prevede la decadenza dei benefici, qualora la società agricola o l'imprenditore agrico-

lo professionale perda nel quinquennio i requisiti di tempo-reddito, competenze professionali e non altri. Secondo il notariato viene ancora la riduzione della aliquota dell'imposta di registro nella misura dell'8% (oltre alle ipotecastali del 3%) in presenza di acquisto (nota I all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86), quando l'acquisto è posto in essere da un imprenditore agricolo professionale o società agricola, in assenza dell'iscrizione Iaps.

Si ricorda tuttavia che l'imprenditore agricolo professionale, il socio o amministratore di società hanno l'obbligo di iscrizione all'Iaps e al riguardo mantengono le istruzioni dell'Istituto, sulle modalità (articolo 1, comma 5-bis, Dlgs 99/04). Nella realtà la qualifica di Iap e la non iscrizione Iaps nell'agricoltura, potrebbero coesistere quando la persona, pur in possesso della qualifica, sia iscritto in altra gestione previdenziale. Tale fattispecie si può verificare ad esempio nei territori montani, in cui è sufficiente dedicare alla attività agricola soltanto il 25% del tempo e del reddito e quindi l'interessato potrebbe svolgere altra attività come quella di lavoratore dipendente part time.

I limiti della piccola proprietà contadina. Un passaggio importante dello studio riguarda l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti a soggetti che non hanno le medesime caratteristiche come sono appunto gli imprenditori agricoli professionali e le società agricole. Viene precisato che il rinvio alle agevolazioni dei coltivatori diretti deve essere considerato "mobile", in quanto la legge fa riferimento alla normativa vigen-

te e non a una determinata disposizione. Ne consegue che i vincoli previsti dalla normativa sulla piccola proprietà contadina (si veda anche il Sole-24 Ore del 27 luglio) quali, ad esempio, il rapporto superficie/forza lavoro della famiglia, sono ampiamente incompatibili con la diversa natura dei nuovi soggetti. Al riguardo, si ricorda che l'agenzia delle Entrate ha espresso un parere parzialmente contrario (risoluzione n. 98/E del 25 luglio 2005).

La certificazione. Per il conseguimento dei benefici fiscali agli imprenditori agricoli e società agricole è sufficiente che all'atto dell'acquisto del terreno l'interessato abbia presentato domanda di

dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione (articolo 1, comma 3).

L'obbligo di rimborso identifica il capitale «di debito». La previsione dell'obbligo di rimborso è dunque l'elemento caratterizzante delle operazioni di raccolta del risparmio, perché attribuisce al titolare dello strumento finanziario il diritto alla restituzione dell'apporto e lo qualifica come creditore della società.

I titolari degli strumenti di raccolta del risparmio si differenziano quindi rispetto ai soci e agli altri titolari di strumenti

finanziari che attribuiscono la partecipazione agli utili dell'impresa, o a un determinato affare, proprio per questo diritto alla restituzione del loro apporto. Questi ultimi infatti sono rimborsati posteriormente delle somme versate rispetto ai creditori.

L'articolo 1, comma 4, della delibera Cnr 1058/2005 sancisce infatti che «non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti».

La raccolta del risparmio mediante strumenti finanziari. La delibera precisa che si considera raccolta del risparmio quella effettuata tramite l'emissione di qualsiasi strumento finanziario, comunque denominato, quando ci sia un obbligo di rimborso da parte dell'emittente, a prescindere dal fatto che:

■ esistano clausole di postergazione del credito al rimborso rispetto al pagamento di altri creditori;

■ il rimborso dipenda da parametri oggettivi, compresi quelli

rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti;

■ si tratti di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

La nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio recepisce quindi l'attenuazione della differenza tra il capitale di «credito» e quello di «rischio» introdotta con il nuovo articolo 2411 del Codice civile. Questo prevede la possibilità di subordinare la restituzione del capitale e degli interessi alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società o di variare i tempi e l'entità del pagamento degli interessi in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. In altri termini, la riforma del diritto societario ha codificato alcune nuove tipologie di prestiti obbligazionari, che possono essere infatti realizzati attraverso l'emissione di obbligazioni subordinate, indicizzate o irredimibili;

■ le obbligazioni subordinate si hanno quando il rimborso dell'investimento è subordinato, in tutto o in parte, alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

■ nelle obbligazioni indicizzate i tempi e il rendimento dei titoli sono vincolati all'andamento dei diversi indici dei mercati finanziari;

■ nelle obbligazioni irredimibili i tempi e l'entità del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale sono vincolati all'andamento economico della società.

ANGELO BUSANI

A.B.U.

La delibera 1058 del Cnr coordina la raccolta del risparmio con la riforma societaria

Rimborsi «flessibili» agli investitori

Accolta la possibilità di subordinare i pagamenti a parametri come l'andamento dell'impresa

La delibera Cnr 1058/2005 (pubblicata sul «Sole-24 Ore» di ieri) si è resa necessaria per l'esigenza di coordinare il tema della raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche con la riforma del diritto societario, che, come noto, ha innovato notevolmente la materia delle obbligazioni, degli strumenti finanziari e dei titoli di debito.

Capitale «di rischio» e capitale «di debito». Dopo aver definito come raccolta del risparmio «l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma», la delibera 1058 si occupa della raccolta di fondi effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari, mediante i quali si formi in capo all'emittente il cosiddetto capitale «di credito» delle società, vale a dire l'insieme dei finanziamenti che obbligano la società a corrispondere un interesse predeterminato e a rimborsare alla scadenza il capitale prestato.

Come è noto, il capitale «di credito» si contrappone a quello «di rischio», perché con quest'ultima espressione si identificano i conferimenti che attribuiscono un diritto alla restituzione dell'apporto soltanto in sede di liquidazione e in maniera posticipata rispetto agli altri creditori sociali.

Bisogna sottolineare poi, in particolare, che la disciplina contenuta nell'ultima delibera del Cnr si applica anche se l'obbligo del rimborso è escluso o non è esplicitamente previsto, qualora «esso sia desumibile

Taglio minimo di 50mila € per gli strumenti finanziari

La delibera 1058/2005 dispone anche i limiti per l'emissione degli strumenti finanziari e le caratteristiche delle società cooperative autorizzate alla raccolta del risparmio.

Il limite massimo di emissione di strumenti finanziari. Mentre per i titoli di debito di società a responsabilità limitata i limiti di emissione sono fissati nello statuto della società emittente o nella decisione di emissione, per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le cooperative, la delibera Cnr pone lo stesso limite che il codice civile dispone per l'emissione delle obbligazioni, e cioè il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Taglio minimo degli strumenti finanziari. La delibera dispone che gli strumenti finanziari destinati a raccogliere fondi con obbligo di rimborso (e diversi da quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati ed emessi da società con azioni quotate) debbano avere un taglio minimo unitario non inferiore a 50mila euro.

Strumenti finanziari garantiti. Se si tratta

di una emissione garantita, il nominativo del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati nel contesto dello strumento finanziario.

Come noto, la delibera Cnr del 3 marzo 1994 (ora abrogata) prevedeva che gli strumenti di raccolta del risparmio presso il pubblico, se diversi dalle obbligazioni ed emessi da società prive di titoli negoziati in mercati regolamentati, fossero obbligatoriamente assistiti da garanzie in misura non inferiore al 50% del loro valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.

La raccolta delle cooperative. La delibera 1058 dispone che le società cooperative possano effettuare la raccolta purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questo limite è elevato al quintuplo se la raccolta è assistita, per almeno il 30%, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni della Banca d'Italia, o quando la società aderisca a uno schema di garanzia che ha le caratteristiche indicate nelle stesse istruzioni.

A.B.U.

ANALISI

Registro imprese troppo severo con i ritardatari

Le categorie contestano le pene pecuniarie elevate per le denunce omesse o effettuate fuori tempo per soltanto un giorno

Risalgono al 2003 le prime contestazioni di iscritti agli Ordini professionali (all'inizio quelli della provincia di Bolzano, che ora hanno coinvolto i colleghi del Triveneto) al sistema di sanzioni pecuniarie che si applica alle imprese in caso di ritardata o omessa presentazione entro le scadenze stabilite degli atti societari al registro delle imprese.

Le proteste arrivano direttamente dalle aziende alle Camere di commercio, che applicano sanzioni i cui proventi sono versati allo Stato. Tutto inizia con il Dlgs 61/2002, che riforma non solo i reati societari e le relative pene, ma anche gli illeciti amministrativi previsti dal Codice a carico delle società e consorzi di imprese, puniti con sanzioni pecuniarie. Si tratta della violazione per omessa denuncia entro i termini previsti (di solito 30 giorni) di atti societari

«Multe» più salate

Gli esempi delle violazioni con gli importi da pagare

■ **Il caso Snc.** Una Snc con tre soci che hanno i poteri di ordinaria amministrazione deposita in ritardo una modifica dell'atto costitutivo: ciascuno dovrà versare una sanzione di 412 euro se vuole chiudere il procedimento.

■ **Srl o Spa.** Una Srl o una Spa con due amministratori denuncia in ritardo la variazione d'indirizzo della sede della società: ciascuno di essi dovrà versare 412 euro, ma se il ritardo riguarda il

bilancio di esercizio, ciascuno dovrà pagare 549,34 euro.

■ **Se sbaglia un consorzio.** Un consorzio di artigiani o agricoltori gestito da cinque amministratori ha ritardato (anche di soli 2 giorni) il deposito della situazione patrimoniale: l'onere è di 2.746,70 euro.

■ **Srl.** Una Srl con un amministratore unico ritarda il deposito del bilancio: pagherà 549,34 euro.

bilancio di esercizio, ciascuno dovrà pagare 549,34 euro.

Dal 10 aprile 2002, l'articolo 2630 prevede che in caso di omessa denuncia o deposito di atti al registro imprese, si applichi una sanzione che varia da 206 a 2.065 euro (la

forbice precedente era compresa tra 51 e 1.032 euro).

L'importo è dunque quadruplicato, perché, in attuazione della legge generale sulle sanzioni amministrative (legge 689/81), il trasgressore può chiudere il procedimento a suo carico, versando il doppio del minimo, cioè 412 euro rispetto ai 102 precedenti.

Se l'omesso deposito riguarda però il bilancio delle società di capitali, l'importo è aumentato di un terzo e quindi la forbice va da 274,67 a 2.753,33 euro, per cui il doppio del minimo è di 549,34 euro.

La critica delle imprese e dei loro consulenti riguarda solo in parte gli importi ora citati, e si rivolge soprattutto ai criteri di applicazione, in particolare quello che fa riferimento al «concorso di persone» (articolo 5 della legge 689/81: «quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.»).

Il nuovo articolo 2630 punisce

proprio «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire...».

Gli amministratori di società, fin dal Codice del 1942, sono convinti che gli adempimenti amministrativi formali, come le denunce alla Camera di commercio, siano di competenza esclusiva del presidente della società o dell'eventuale amministratore delegato. Il principio del concorso di colpa tra gli amministratori o soci, e quindi della moltiplicazione delle sanzioni per un singolo inadempimento burocratico che non ha conseguenze sulla finanza pubblica, non è mai stato digerito.

Manca, tra gli amministratori, la consapevolezza che questo onere sia a loro carico; per questo spesso ricorrono al giudice di pace contro le ordinanze del registro imprese per tentare di ottenere che l'importo sia ridotto al di sotto del doppio del minimo.

Questo sistema è irragionevole, e lo è tanto più se consideriamo che le

sanzioni si applicano alla denuncia o deposito in ritardo di un solo giorno e a quelli in ritardo di dodici mesi.

L'irrazionalità ed esosità del sistema sanzionatorio è data dal fatto che manca qualsiasi gradualità negli importi perché non si tiene conto né della durata del ritardo, né delle caratteristiche del soggetto trasgressore, né dell'importanza della violazione. Se obiettivi dell'anagrafe pubblica delle imprese sono la completezza e la tempestività dei dati, sembra ragionevole discriminare tra chi ritarda di qualche giorno e chi di mesi o anni.

Non c'è dubbio poi (anche se non è possibile generalizzare) che la pubblicità di alcuni dati delle società di capitali interessa il mercato più di alcuni dati delle società di persone. L'esperienza ha dimostrato che un sistema sanzionatorio oneroso e rigido nella sua articolazione può disincentivare a sanare eventuali inadempimenti, a volte anche involontari, riguardo al registro imprese.

Per rivedere l'attuale sistema si

può intervenire su vari meccanismi o su un mix di questi:

■ eliminare la regola del concorso di colpa per cui ogni società o consorzio verserà una sola sanzione. Si tratta in fondo di applicare il principio già vigente per le sanzioni tributarie, e ne conseguirebbe anche una riduzione di costi burocratici per le imprese e per le Camere di commercio, oltre alla netta riduzione del contenzioso;

Nessuna gradualità tra gli importi

■ ridurre l'importo minimo di ciascuna forbice;

ALESSANDRO SELMIN